



# Corriere Legislativo



## Le Norme

Sintesi esplicative di norme rilevanti, nazionali ed europee, pubblicate in gazzetta, con eventuali stralci dell'articolato e link al testo integrale.



## Giurisprudenza rilevante




## dal Parlamento

L'iter di provvedimenti di particolare interesse all'esame di Camera e Senato, nei lavori delle aule e delle commissioni.





## 05 IN EVIDENZA


03

 Nuove iniziative per la diffusione della conoscenza delle vicende storiche inerenti le Foibe e l'esodo Giuliano-Dalmata


24


 Conversione in Legge del Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 – Agevolazioni fiscali previste dagli articoli 119, 119-ter e 121 del D.L. N. 34/2020, in tema di salute, lavoro, economia, politiche sociali ed emergenza Covid 19

 Conversione in Legge con modificazioni del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 – Disposizioni urgenti in tema di termini normativi (cosiddetto “MILLEPROROGHE”)

 Istituto Nazionale di Statistica – indici dei prezzi al consumo per impiegati ed operai del mese di gennaio 2024

 Competenze del Ministero del lavoro in tema di minori stranieri non accompagnati

 Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, Ulteriori norme per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

 **CORTE COSTITUZIONALE – SENTENZA N. 22-2024**  
[Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 2, comma 1- (Jobs Act)  
Incostituzionalità della norma per cui la nullità del licenziamento è limitata ai soli casi “espressamente” previsti dal Decreto legislativo, anziché estesa ai casi previsti dalla legge in via generale - Eccesso di delega - Costituzione, art. 76.]

 **NOTIZIE DAL PARLAMENTO**



@Confisalnet



@Confisalnet



Confisal



Confisalnazionale

CORRIERE LEGISLATIVO Newsletter 09/2024

A cura di: Mariano Berardi, Luciana Marino

Progetto grafico di: Andrea Blasi - Foto: Adobe Stock





## Le Norme

26  
02  
24

### **NUOVE INIZIATIVE PER LA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLE VICENDE STORICHE INERENTI LE FOIBE E L'ESODO GIULIANO-DALMATA**

La Legge 21 febbraio 2024, n. 16, modifica la precedente legge 30 marzo 2004, n. 92, in tema di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata tra le giovani generazioni. In particolare, il Ministero dell'università e della ricerca indice, con cadenza annuale, un concorso nazionale in occasione del "Giorno del ricordo" degli eventi in questione, in collaborazione con le università italiane e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Il concorso è rivolto ai laureandi sia del corso triennale che di quello magistrale delle facoltà di architettura, design, beni culturali, ingegneria e discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (DAMS), nonché dei corsi di primo e di secondo livello presso le istituzioni dell'AFAM e ai dottorandi afferenti alle Scuole di dottorato di ricerca in materie affini ed è volto a premiare il progetto maggiormente meritevole per la realizzazione di un'installazione temporanea, opera d'arte in qualsiasi forma espressiva, da esporre per la durata di un anno in occasione del Giorno del ricordo in un capoluogo di regione, differente ogni anno. All'occorrenza è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione, si provvede alla costituzione di un comitato tecnico-scientifico con la partecipazione di rappresentanti della Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati nonché delle università e delle istituzioni dell'AFAM, che si avvale della consulenza a titolo gratuito di storici dell'arte, per l'elaborazione del bando di concorso e per l'individuazione dei criteri di valutazione delle opere suddette, dell'eventuale premialità da riconoscere, nonché della città che annualmente ospita l'installazione artistica, nel limite della predetta spesa autorizzata. Inoltre, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per promuovere e incentivare, nel rispetto dell'autonomia scolastica, i "Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli" per gli studenti delle scuole secondarie, al fine di far maturare la coscienza civica delle nuove generazioni,

# CORRIERE LEGISLATIVO

## segue **Le norme**



nonché di favorire il dialogo interculturale rispetto alle notevoli sofferenze patite dalle popolazioni dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia a causa della Seconda guerra mondiale, durante e dopo il passaggio di quelle terre alla Repubblica socialista federale di Jugoslavia. Al fine di garantire la piena comprensione delle vicende del confine orientale italiano, i Viaggi del ricordo sono organizzati a seguito di percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione secondo le linee guida del Ministero dell'istruzione e del merito per la didattica della frontiera adriatica. Infine, è concesso un finanziamento di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di cui 75.000 euro annui a ciascuno dei seguenti beneficiari: la Lega nazionale di Trieste per la gestione del Sacrario del monumento nazionale della Foiba di Basovizza; l'Unione degli istriani di Trieste per la gestione del "Museo di carattere nazionale C.R.P. (Centro di raccolta profughi)" di Padriciano a Trieste; l'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per la gestione del Museo delle masserizie dell'esodo "Magazzino 18" del Porto vecchio di Trieste; la Federazione delle associazioni degli esuli istriani, fiumani e dalmati per attività di formazione svolte d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito. La Legge entra in vigore il 12.03.2024. [📄](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 47 DEL 26.02.2024**



**CONFSAL**

+39 065852071

00153 Roma, Viale di Trastevere, 60

comunicazione@confsal.it

www.confsal.it



## segue le norme

26  
02  
24

### **ONERE A CARICO DELL'INTERESSATO PER LA RICEZIONE DEL PASSAPORTO AL PROPRIO DOMICILIO**

Il Ministero dell'interno, con Decreto 6 ottobre 2023, procede a rideterminare l'importo dell'onere a carico dell'interessato per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio. Pertanto, il costo del servizio a carico del richiedente per ricevere il passaporto elettronico al proprio domicilio, mediante spedizione con apposito invio fornito in assicurazione ed eseguito da operatori postali, è fissato in euro 9,53 (nove/53). L'importo dovrà essere versato in denaro contante all'operatore postale addetto alla consegna. Lo smarrimento, ovvero qualsiasi altro episodio di mancata consegna del plico contenente il passaporto, dà luogo ad un indennizzo pari a euro 50,00 (cinquanta/00) che, previa presentazione di apposito reclamo, verrà corrisposto direttamente dalla società che gestisce la stessa consegna a domicilio. All'uopo, il Ministero dell'interno delega sin d'ora il destinatario richiedente alla riscossione dell'indennizzo. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 47 DEL 26.02.2024**

27  
02  
24

### **CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2023, N. 212 AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DAGLI ARTICOLI 119,119-TER E 121 DEL D.L. N. 34/2020, IN TEMA DI SALUTE, LAVORO, ECONOMIA, POLITICHE SOCIALI ED EMERGENZA COVID 19**

La Legge 22 febbraio 2024, n. 17, converte in legge il Decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212, recante misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77. Tra le altre modifiche apportate in sede di conversione, si segnala, in particolare, la definitiva revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche, per cui l'articolo 119-ter, in tema di eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risulta come segue modificato. Ai fini della determinazione



delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati. La Legge entra in vigore il 28.02.2024. [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 48 DEL 27.02.2024**

10  
01  
24

### **DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2023, N. 212**

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2023), convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». [🔗](#)

[READ MORE](#) ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 48 DEL 27.02.2024 (PAG. 14)**

28  
02  
24

### **CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215 - DISPOSIZIONI URGENTI IN TEMA DI TERMINI NORMATIVI (COSIDDETTO "MILLEPROROGHE")**

La Legge 23 febbraio 2024, n. 18, converte in legge, con modificazioni, il Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, cosiddetto "milleproroghe", di cui abbiamo dato ampia contezza in sede di prima appro-



## segue le norme

vazione. In sede di conversione, sono state apportate diverse modifiche. Di seguito si segnalano in sintesi le più rilevanti. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali. Per interventi di risparmio energetico, in relazione alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali le parole: "e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026". Le nuove norme in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla suddetta Legge, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tal fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione predetta si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Restano validi i ravvedimenti già posti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto Decreto e non si dà luogo a rimborso. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Anche al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai



dirigenti medici e sanitari e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni suddette, possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il succitato personale collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023, avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale. Per gli anni 2024 e 2025, i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: a) fino a 10.000 euro, 0 per cento; b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento; c) oltre 15.000 euro, 100 per cento. La Legge entra in vigore il 29.02.2024. [📄](#)

**READ MORE**



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 49 DEL 28.02.2024**

28  
02  
24

### **TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215**

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi». [📄](#)

**READ MORE**



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 49 DEL 28.02.2024 (PAG. 45)**



## segue le norme

28  
02  
24

### ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER IMPIEGATI ED OPERAI DEL MESE DI GENNAIO 2024

L'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), diffonde un comunicato ufficiale per rendere noti gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di gennaio 2024, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 49 DEL 28.02.2024**


29  
02  
24

### COMPETENZE DEL MINISTERO DEL LAVORO IN TEMA DI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Il Decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 2023, n. 231, regola i compiti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di minori stranieri non accompagnati. All'occorrenza, il Ministero suddetto, a) provvede al censimento e al monitoraggio della presenza dei minori stranieri non accompagnati attraverso l'utilizzo del SIM ( Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati ) e vigila sulle modalità di soggiorno nel territorio nazionale, fatte salve le competenze del Ministero dell'interno sul controllo e sul monitoraggio delle condizioni di accoglienza nei centri per minori stranieri non accompagnati attivati dal Ministero dell'interno e dalle prefetture nonché nei centri di accoglienza; b) coopera e si raccorda con le amministrazioni e gli enti territoriali interessati, in particolare con quelli competenti in materia di tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati, nonché con l'autorità giudiziaria; c) svolge compiti di impulso e collabora con le amministrazioni competenti per lo scambio di informazioni utili al fine di promuovere l'individuazione dei familiari dei minori stranieri non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi, attraverso la stipula di apposite convenzioni con idonei organismi nazionali e internazionali; d) esprime il parere sul percorso di integrazione sociale e civile svolto dai minori stranieri non accompagnati ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al





compimento della maggiore età, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del Testo unico; e) promuove misure rivolte all'integrazione dei minori stranieri non accompagnati. Per «minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato», ovvero «minore straniero non accompagnato», si intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Per «minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello Stato», detto anche «minore accolto», s'intende il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie, ancorché il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento. Per «Sistema informativo nazionale dei minori stranieri non accompagnati (SIM)» si intende la banca dati istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il D.P.R. predetto entra in vigore il 15.03.2024. 

**READ MORE** 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 50 DEL 29.02.2024**


29  
02  
24

### **ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO SULLE BUONE PRATICHE NELLA PROTEZIONE CIVILE**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la protezione civile, con la Direttiva 7 dicembre 2023, istituisce l'Osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile. L'Osservatorio rappresenta uno degli strumenti mediante il quale il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di autorità nazionale di protezione civile o dell'autorità politica delegata, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, esercita la funzione di promozione, indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale della protezione civile. Le finalità suddette sono perseguite mediante lo svolgimento delle seguenti attività: a. raccolta delle buone prati-



## segue **Le norme**

che di protezione civile per assicurare l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile; b. sistematizzazione e condivisione delle esperienze del Servizio nazionale della protezione civile qualificate come buone pratiche in una logica di cooperazione, crescita, ottimizzazione e auto-miglioramento del Servizio medesimo; c. monitoraggio della validità nel tempo delle buone pratiche raccolte, al fine di assicurarne l'eventuale aggiornamento, anche a fronte di modificazioni del quadro normativo o del contesto organizzativo ed operativo di riferimento, ovvero di rilevarne il superamento. Ai fini delle attività dell'Osservatorio, per buona pratica di protezione civile si intende: «un'azione o un insieme di azioni che, attraverso un determinato processo, dimostri di poter realizzare un obiettivo specifico coerente con le finalità di protezione civile, e che al contempo determini un miglioramento delle capacità di azione del Servizio nazionale della protezione civile». Affinché una pratica di protezione civile possa essere definita buona, deve altresì soddisfare i seguenti criteri essenziali: a. efficacia: deve essere in grado di conseguire con successo l'obiettivo per cui è stata realizzata; b. efficienza: deve essere coerente con il contesto di realizzazione e sostenibile nel tempo e in termini di risorse da impiegare; c. trasferibilità: deve contenere elementi che consentano di adattarla, anche modulandola, per essere utilizzata come modello da parte di altri soggetti in contesti che presentino analogia con quello in cui è stata realizzata e, ove possibile, anche in contesti diversi; d. partecipazione: deve contenere in sé elementi che contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi generali del Servizio nazionale della protezione civile, prevedendo il coinvolgimento e la partecipazione del maggior numero di soggetti interessati, nel rispetto delle procedure interne e delle competenze di ciascuno; e. integrazione: deve realizzare un approccio integrato, capace cioè di non creare contraddizioni tra le attività di previsione, prevenzione, gestione e superamento dell'emergenza, di un dato settore o di un dato territorio. 

[READ MORE](#) 

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 50 DEL 29.02.2024**



29  
02  
24

### **MODIFICHE ALL'ORGANIZZAZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Con Provvedimento n. 86, adottato con Delibera del 24 gennaio 2024, il Garante per la protezione dei dati personali procede a modificare il regolamento n. 1/2000, sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio. Pertanto, il Garante ha deliberato, tra l'altro, di: a) sopprimere il Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG) come unità organizzativa di primo livello; b) istituire il Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGES) ed il Servizio affari legali (SAL) come unità organizzative di primo livello. Stante la predetta soppressione del Dipartimento affari legali e di giustizia (DALG), i compiti del DGAeS e del SAL, risultano i seguenti. Dipartimento affari di giustizia e di sicurezza (DAGES): cura gli affari inerenti ai trattamenti di dati personali connessi all'attività forense, nonché ai trattamenti effettuati presso Forze di polizia, uffici giudiziari, organi di autogoverno di magistrature e presso il Ministero della giustizia; effettua l'istruttoria dei correlati procedimenti, con predisposizione degli schemi di provvedimento relativi all'amministrazione attiva (segnalazioni, reclami, quesiti, DPIA, procedure IMI, etc.). Supporta l'attività della Segreteria di sicurezza istituita presso la Segreteria generale. Cura l'istruttoria inerente all'attività consultiva del Garante su schemi di atti amministrativi generali nelle materie di competenza. Cura i rapporti con i responsabili della protezione dei dati personali, con riferimento alle istruttorie di competenza del Dipartimento. Servizio affari legali (SAL): cura la trattazione degli affari legali dell'Autorità, con specifico riguardo al contenzioso derivante dall'impugnazione di atti e provvedimenti, anche di carattere gestionale o relativi alle materie di competenza istituzionale. In particolare, svolge l'attività difensiva dell'Autorità avverso le impugnazioni dei provvedimenti o delle ordinanze ed ingiunzioni in sede giudiziaria sia in primo grado, sia per i ricorsi presso la Corte di cassazione, predisponendo le pertinenti memorie difensive a supporto dell'Avvocatura dello Stato. Predisponde le memorie del Garante in relazione a procedimenti innanzi alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Monitora l'andamento del contenzioso nei procedimenti in cui è coinvolto il Garante. Il Segretario generale fornisce con propria determinazione eventuali chiarimenti interpretativi sui citati ambiti di competenza. Al fine di



## segue le norme

garantire la necessaria continuità nello svolgimento delle principali attività istruttorie attualmente assegnate ai singoli dirigenti, gli stessi sono chiamati a curarne l'istruttoria sino alla conclusione, in coordinamento con i dirigenti subentrati nella medesima competenza, anche sulla base di disposizioni fornite dal Segretario generale. [🔗](#)

READ MORE



**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 50 DEL 29.02.2024**

01  
03  
24

### **REQUISITI MINIMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE PER LE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE E PER GLI ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE**

Il Ministero delle imprese e del made in Italy, con Decreto 15 dicembre 2023, n. 232, emana il regolamento per la determinazione dei requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, anche di assunzione diretta del rischio e le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione, nonché la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. Il suddetto Decreto detta: a) i requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative in questione per strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie; b) i requisiti minimi di garanzia e le condizioni generali di operatività delle altre analoghe misure, in assunzione diretta del rischio; c) le regole per il trasferimento del rischio nel caso di subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione; d) la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo rischi e di un fondo costituito dalla messa a riserva per competenza dei risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. Per le coperture previste dalla Legge, l'assicuratore, si obbliga a tenere indenne la struttura dai



rischi derivanti dalla sua attività per la copertura della responsabilità contrattuale, di quanto sia tenuta a pagare a titolo di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali (capitale, interessi e spese) cagionati a terzi e prestatori d'opera dal personale operante a qualunque titolo presso la stessa, compresi coloro che svolgono attività di formazione, aggiornamento, sperimentazione e ricerca clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte nell'ambito di attività di sperimentazione e ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina. Le coperture includono altresì la copertura della responsabilità extracontrattuale degli esercenti la professione sanitaria per prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ed anche se scelti dal paziente ed ancorché non dipendenti della struttura, della cui opera la struttura si avvale per l'adempimento della propria obbligazione con il paziente. Per le coperture del professionista sanitario, l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'esercente attività libero professionale, in adempimento di un'obbligazione contrattuale direttamente assunta con il paziente, per i danni colposamente cagionati a terzi. L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'esercente la professione sanitaria presso la struttura, a qualunque titolo, per tutte le azioni di responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga esercitate nei suoi confronti. L'esercente la professione sanitaria può essere garantito da idonea copertura assicurativa anche aderendo a convenzioni o a polizze collettive per il tramite delle strutture pubbliche o private, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze istituzionali delle professioni sanitarie. L'esercente attività libero professionale può essere garantito da coperture stipulate direttamente dalla struttura. L'assicuratore e l'intermediario pubblicizzano le modalità di acquisto della copertura e le informazioni da fornire all'assicurato, in conformità con la normativa prevista dall'IVASS. In caso di responsabilità solidale dell'assicurato, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità per l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali. Il decreto entra in vigore il 16.03.2024. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:**  
**GAZZETTA UFFICIALE Serie generale**  
**N. 51 DEL 01.03.2024**



## segue le norme

01  
03  
24

### INDIRIZZI OPERATIVI PER L'UTILIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DIGITALE NAZIONALE DATI (PDND)

La Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, emana un comunicato ufficiale al fine di rendere noto che con Decreto del Sottosegretario di Stato con delega all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale 5 dicembre 2023, ammesso al visto dell'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile n. 626/2024, è stata emanata la Direttiva con cui vengono forniti gli indirizzi operativi per l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati («PDND») di cui all'art. 50-ter del Decreto legislativo n. 82/2005 («CAD»). La direttiva, afferente gli indirizzi operativi per l'utilizzo della Piattaforma digitale nazionale dati, è pubblicata sui siti web istituzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, sezione pubblicità legale, ([www.governo.it](http://www.governo.it)) e del Dipartimento per la trasformazione digitale ([www.innovazione.gov.it](http://www.innovazione.gov.it)).[🔗](#)

READ MORE



LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 51 DEL 01.03.2024

02  
03  
24

### DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, ULTERIORI NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, approva ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). In estrema sintesi, si dispone, tra l'altro, quanto segue. Il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, previsto dall'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamen-



to diverse da quelle a carico del bilancio nazionale. L'informativa suddetta, presentata entro il 31 marzo 2024, dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del predetto Decreto. Ai fini dell'applicazione della norma in questione, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile. Per le citate finalità, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del sunnominato Decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud , l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei suddetti dati , le informazioni sono desunte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato. Il Decreto entra in vigore il 02.03.2024. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 52 DEL 02.03.2024**

01  
03  
24

### **MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE**

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, approva il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2024. Pertanto, il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 febbraio 2023 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al suddetto Decreto. Il nuovo schema sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente. L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. [🔗](#)

**READ MORE** ▶

**LINK AL TESTO INTEGRALE UFFICIALE:  
GAZZETTA UFFICIALE Serie generale  
N. 52 DEL 02.03.2024**



## Giurisprudenza rilevante

22  
02  
24

### CORTE COSTITUZIONALE

#### GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE

*[Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 2, comma 1- (Jobs Act) Incostituzionalità della norma per cui la nullità del licenziamento è limitata ai soli casi “espressamente” previsti dal Decreto legislativo, anziché estesa ai casi previsti dalla legge in via generale - Eccesso di delega - Costituzione, art. 76.]*

**N. 22 SENTENZA 23 GENNAIO - 22 FEBBRAIO 2024**

**Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Lavoro - Licenziamento individuale - Contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (c.d. Jobs Act) - Applicazione ai lavoratori assunti dopo l'entrata in vigore - Licenziamenti nulli, discriminatori e disciplinari ingiustificati per specifiche fattispecie - Tutela reintegratoria - Condizioni - Necessità che la nullità del licenziamento appartenga ai casi espressamente previsti dalla legge, anziché ai casi previsti dalla legge - Eccesso di delega - Illegittimità costituzionale parziale. - Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, art. 2, comma 1. - Costituzione, art. 76. (T-240022)**

La Corte Costituzionale, con la Sentenza n. 22/2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Corte Costituzionale n. 9, del 28 febbraio 2024, dichiara parzialmente illegittimo il comma 1, dell'art. 2, del Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, cosiddetto Jobs Act, laddove limita la nullità dei licenziamenti di lavoratori assunti con contratti a tutele crescenti (quindi a partire dal 7 marzo 2015) ed il conseguente diritto dei suddetti alla reintegrazione, ai soli casi *espressamente* previsti dal predetto Decreto legislativo e non a tutti quelli rientranti in generale nella statuizione dalla legge di delegazione. Osserva infatti la Corte: “[...] 6.2.- L'eccesso di delega denunciato dal giudice *a quo* investe la limitazione (contenuta nella norma censurata) del diritto alla reintegrazione ai soli licenziamenti viziati da una nullità «espressamente» prevista; l'effetto di neutralizzazione di tutte le nullità diverse da quelle testuali, prodotto dall'avverbio censurato, non trova rispondenza - secondo la Corte rimettente - nella legge di delega e ne viola il criterio direttivo nella parte



## segue Giurisprudenza



in cui esso prescrive la tutela reintegratoria in caso di licenziamento nullo *tout court*, al pari del licenziamento discriminatorio e diversamente dal licenziamento disciplinare, per il quale invece il legislatore delegato avrebbe dovuto individuare specifiche ipotesi di tutela reintegratoria ed altre di tutela indennitaria (ciò che poi ha fatto nei commi 1 e 2 dell'art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2015).

7.- La sollevata questione di legittimità costituzionale chiama in causa, quindi, i limiti della delegazione legislativa, la cui possibilità è sì prevista in Costituzione, ma come deroga del canone opposto secondo cui, in generale, «[l]’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo» (art. 76) e «[i]l Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria» (art. 77, primo comma); ciò in coerenza con il precetto costituzionale che assegna alle due Camere, collettivamente, l’esercizio della funzione legislativa (art. 70) e con il tradizionale principio della separazione dei poteri (principio “ordinamentale”: sentenza n. 98 del 2023).

Ma le Camere stesse, nel rispetto della procedura normale di esame e approvazione diretta (art. 72, quarto comma, Cost.), possono prevedere una delegazione legislativa entro limiti ben precisi: per un «tempo limitato» e sempre che ricorrano due condizioni: a) devono essere determinati i «principi e criteri direttivi»; b) devono essere definiti gli «oggetti» (art. 76 Cost.).

Di queste condizioni la giurisprudenza costituzionale ha dato un’interpretazione flessibile, consapevole dell’esistenza di settori dell’ordinamento che, per la complessità dei rapporti e la tecnicità e interconnessione delle regole, mal si prestano ad un esame ed approvazione diretta delle Camere. L’area della codificazione è quella elettiva della delegazione legislativa ad ampio spettro ed infatti a seguito di legge di delega sono stati approvati vari codici.

In questi casi i principi e criteri direttivi della legge di delega tracciano gli obiettivi ed esprimono le linee di fondo delle scelte del legislatore delegante. Ampi quindi sono il potere e l’«attività di “riempimento” normativo» conferiti al legislatore delegato (sentenza n. 166 del 2023). Ricorrente è l’affermazione, nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui «la previsione di cui all’art. 76 Cost. non osta all’emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo



## segue Giurisprudenza

sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo» (sentenze n. 133 del 2021 e n. 212 del 2018).

Ampia è spesso anche la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni europee (sentenza n. 260 del 2021). Ma, all'opposto, la legge di delega può contenere principi e criteri direttivi molto puntuali e specifici, di tal che il potere di riempimento del legislatore delegato si riduce notevolmente fino talora a restringersi quasi ad un'opera di sostanziale trasposizione, in disposizioni di legge, di regole già contenute nella legge di delega (come nella fattispecie di cui alla sentenza n. 166 del 2023, che ha affermato che la legge di delega può anche contenere una «norma compiuta, integrativa non più, e non solo, di un principio o criterio direttivo, ma di una vera e propria *regula iuris* [che] nella sua portata vale a ridurre, in modo corrispondente, i margini di discrezionalità ed il cosiddetto potere di riempimento del legislatore delegato»).

Parimenti la verifica che la normativa delegata si sia contenuta nel limite degli «oggetti» fissati dalla legge di delega dipende dal grado, più o meno circoscritto, della loro definizione, che potrebbe anche essere assai puntuale.

In tali evenienze lo scrutinio di questa Corte, nel verificare la conformità ai «principi e criteri direttivi» e il rispetto dei limiti degli «oggetti» della delega, è molto stretto.

In definitiva, la delega legislativa «può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega» (sentenza n. 142 del 2020; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 170 del 2019; n. 198 e n. 182 del 2018).

Nella giurisprudenza recente di questa Corte un criterio di delega molto puntuale è stato ritenuto violato – con conseguente pronuncia di illegittimità costituzionale della censurata disposizione del decreto legislativo – in materia di dispensa dal servizio dei magistrati onorari (sentenza n. 166 del 2023), di omessi versamenti di ritenute dovute sulla base della dichiarazione annuale del sostituto d'imposta (sentenza n. 175 del 2022) e di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti (sentenza n. 105 del 2022).

8.- Tenendo conto, quindi, del grado di specificità dei principi e criteri direttivi e della maggiore o minore ampiezza dell'oggetto della delega, la loro interpretazione deve muovere, innanzi tutto, dalla «lettera» del testo normativo, a cui si affianca l'interpretazione

## segue Giurisprudenza



sistematica sulla base della *ratio legis*, che è quella che emerge dal contesto complessivo della legge di delega e dalle finalità che essa persegue (sentenza n. 7 del 2024).

Il controllo sul superamento dei limiti posti dalla legge di delega va, infatti, operato partendo dal dato letterale per poi procedere ad una indagine sistematica e teleologica per verificare se l'attività del legislatore delegato, nell'esercizio del margine di discrezionalità che gli compete nell'attuazione della legge di delega, si sia inserito in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la *ratio* della norma delegante (sentenze n. 250 e n. 59 del 2016; n. 146 e n. 98 del 2015; n. 119 del 2013) e mantenendosi comunque nell'alveo delle scelte di fondo operate dalla stessa (sentenza n. 278 del 2016).

È infatti costante l'affermazione secondo cui «per valutare se il legislatore abbia ecceduto [i] margini di discrezionalità, occorre individuare la *ratio* della delega per verificare se la norma delegata sia stata con questa coerente» (sentenza n. 153 del 2014 e, nello stesso senso, tra le altre, sentenze n. 175 del 2022; n. 231 e n. 174 del 2021; n. 184 del 2013; n. 272 del 2012 e n. 230 del 2010; inoltre, con riferimento alla materia penale, sentenza n. 105 del 2022).

Tra l'elemento letterale e quello funzionale-teleologico esiste un rapporto inversamente proporzionale: meno preciso e univoco è il primo, più rilevante risulta il secondo.

La verifica di conformità della norma delegata a quella delegante richiede lo svolgimento di un duplice processo ermeneutico che, condotto in parallelo, tocca, da una parte, la legge di delegazione e, dall'altra, le disposizioni emanate dal legislatore delegato, da interpretare nel significato compatibile con la delega stessa.

In sintesi, per definire il contenuto di questa, si deve tenere conto del complessivo contesto normativo in cui si inseriscono i principi e criteri direttivi della legge di delega e delle finalità che la ispirano; ciò che non solo rappresenta la base e il limite delle norme delegate, ma offre anche criteri di interpretazione della loro portata (*ex plurimis*, sentenze n. 166 del 2023; n. 133 del 2021; n. 84 del 2017; n. 250 del 2016; n. 194 del 2015 e n. 153 del 2014).

9.- Ed allora, muovendo innanzi tutto dall'interpretazione della legge di delega, rileva che nella "lettera" dell'indicato criterio direttivo manchi del tutto la distinzione tra nullità «esspressamente» previste e nullità conseguenti sì alla violazione di norme imperative, ma senza l'espressa loro previsione come conseguenza di tale violazione. Il prescritto



## segue Giurisprudenza

mantenimento del diritto alla reintegrazione è contemplato per i «licenziamenti nulli» *tout court*, laddove una eventuale distinzione, inedita – come si è visto sopra nel richiamare il quadro normativo di riferimento – rispetto alla disciplina previgente dei licenziamenti individuali, avrebbe richiesto una previsione (questa sì) espressa.

In secondo luogo, il senso letterale dell'espressione contenuta nell'art. 1, comma 7, della legge n. 183 del 2014 risulta ancora più univoco se posto in correlazione con la successiva limitazione a «specifiche fattispecie» riferita esclusivamente al «licenziamento disciplinare ingiustificato»; quindi il criterio direttivo ha previsto sì una distinzione, ma solo per il licenziamento disciplinare (per giustificato motivo soggettivo). Se il legislatore delegante avesse voluto una qualche distinzione anche tra le nullità l'avrebbe prevista, come per il licenziamento disciplinare.

La distinzione tra nullità espresse e nullità che tali non sono, non è, dunque, riconducibile al criterio di delega nella sua portata testuale.

10.- Considerazioni convergenti sovengono anche dal punto di vista dell'interpretazione sistematica: la limitazione alla nullità testuale appare eccentrica rispetto all'impianto della delega che mira ad introdurre per le «nuove assunzioni» una disciplina generale dei licenziamenti di lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, a copertura integrale per tutte le ipotesi di invalidità.

Per i contratti a tutele crescenti la legge delega prevede da un lato la possibilità di escludere la reintegrazione per i licenziamenti economici e dall'altro quella di limitare la reintegrazione ai licenziamenti nulli, discriminatori e a specifiche ipotesi di licenziamenti disciplinari ingiustificati; tale assetto risulta adeguato rispetto all'obiettivo del legislatore, nell'ottica di ricomprendere nella nuova disciplina tutta la possibile casistica di licenziamenti illegittimi, con una netta demarcazione tra le ipotesi di nullità, sempre meritevoli della più grave sanzione in forma specifica, e quelle di illegittimità sanzionate in termini esclusivamente monetari.

10.1.- Al contrario, il legislatore delegato, con la limitazione dell'ambito applicativo dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 ai licenziamenti per i quali la nullità è espressamente prevista, ha dettato una disciplina la cui incompletezza conferma la sua incoerenza rispetto al disegno del legislatore delegante.

## segue Giurisprudenza



Sono rimasti privi di regime sanzionatorio le fattispecie di licenziamenti nulli privi della espressa (e testuale) previsione della nullità, i quali per un verso, non avendo natura “economica”, non possono rientrare tra quelli per i quali la reintegra può essere esclusa, ma, per altro verso, in ragione della disposizione censurata, non appartengono a quelli per i quali questa tutela va mantenuta, senza che ad essi possa alternativamente applicarsi la tutela indennitaria, di cui al successivo art. 3, che riguarda le diverse fattispecie dei licenziamenti privi di giustificato motivo, soggettivo e oggettivo, o dell’art. 4, che opera in relazione ai soli vizi formali e procedurali riconducibili al requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma secondo, della legge n. 604 del 1966 o alla procedura di cui all’art. 7 statuto lavoratori.

Secondo il criterio direttivo, il legislatore delegato non poteva procedere ad alcuna “specificazione” nell’ambito della fattispecie del licenziamento nullo. Invece ha distinto le ipotesi di nullità espressa rispetto a quelle di nullità non espressa, ma, nel contemplare la tutela reintegratoria per le prime, nulla ha invece previsto per le seconde. Laddove il legislatore delegato è stato facoltizzato a distinguere, individuando specifiche ipotesi di licenziamento disciplinare, lo ha fatto prevedendo due distinti regimi di tutela: quella reintegratoria dell’art. 3, comma 2, e quella indennitaria dell’art. 3, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015. Invece, in caso di licenziamento nullo perché in violazione di una norma imperativa, che però non preveda espressamente la nullità dell’atto, manca l’individuazione della tutela per questa fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione.

Oltre al caso oggetto del giudizio principale, tra le ulteriori ipotesi in cui manca un’espressa previsione della nullità, significative sono quelle del licenziamento in periodo di comporta per malattia (in violazione dell’art. 2110 cod. civ.); del licenziamento per motivo illecito *ex art.* 1345 cod. civ., quale quello ritorsivo del dipendente (il cosiddetto *whistleblower*), che segnala illeciti commessi dal datore di lavoro (art. 2, comma 2-*quater*, della legge 30 novembre 2017, n. 179, recante «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»); del licenziamento intimato in violazione del “blocco” dei licenziamenti economici durante il periodo emergenziale, disposto dall’art. 46 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,



## segue Giurisprudenza

nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe; del licenziamento intimato in contrasto con l'art. 4, comma 1, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge); del licenziamento in violazione del diritto alla conservazione del posto di cui all'art. 124, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

Più in generale, anche fuori dalle tematiche giuslavoristiche, la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 15 marzo 2022, n. 8472 e 12 dicembre 2014, n. 26242) ha individuato i caratteri della violazione di norme imperative che si riconducono al medesimo regime sanzionatorio della nullità.

10.2.- Non è senza rilievo, infine, l'inedito ribaltamento della regola civilistica dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., che prevede la nullità come sanzione della violazione di norme imperative e la esclude qualora si rinvenga una legge che disponga diversamente; qui la previsione "diversa" serve, all'opposto, a derogare alla nullità che consegue alla violazione di norme imperative.

10.3.- In sintesi, l'eccesso di delega per violazione del sopra richiamato criterio direttivo trova riscontro sia nell'univoca "lettera" di quest'ultimo, che ammette distinzioni per i licenziamenti disciplinari, ma non anche per quelli nulli, sia nell'interpretazione sistematica per la contraddittorietà di una distinzione che non si accompagna, diversamente che per i licenziamenti disciplinari, alla previsione del tipo di tutela applicabile alla fattispecie esclusa dal regime della reintegrazione.

11.- Conclusivamente, si deve dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, limitatamente alla parola «espressamente».

Per effetto di tale pronuncia il regime del licenziamento nullo è lo stesso, sia che nella disposizione imperativa violata ricorra anche l'espressa (e testuale) sanzione della nullità, sia che ciò non sia espressamente previsto, pur rinvenendosi il carattere imperativo della prescrizione violata e comunque «salvo che la legge disponga diversamente». Occorre,

## segue Giurisprudenza



però, pur sempre che la disposizione imperativa rechi, in modo espresso o no, un divieto di licenziamento al ricorrere di determinati presupposti.

12.- Va, infine, ribadito che «[s]petta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni da questa Corte, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell'avvicinarsi di interventi frammentari» (sentenza n. 150 del 2020).


per questi motivi

### LA CORTE COSTITUZIONALE

*dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), limitatamente alla parola «espressamente».

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024.

OMISSIS

Depositata in Cancelleria il 22 febbraio 2024 

READ MORE 

**LINK AL TESTO UFFICIALE INTEGRALE  
GAZZETTA UFFICIALE 1° SERIE SPECIALE - CORTE  
COSTITUZIONALE - N. 9 DEL 28.02.2023**



## SENATO – ASSEMBLEA

### 27 163<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

02  
24

L'Assemblea ha **approvato** il ddl n. 967 recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023. Il testo passa ora alla Camera dei deputati.

L'Assemblea ha poi **approvato** in prima lettura il ddl n. 968 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023.

L'Assemblea ha **approvato definitivamente** il ddl n. 674 recante **interventi a sostegno della competitività dei capitali** e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

### 28 164<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

02  
24

L'Assemblea ha **approvato definitivamente** il ddl n. 905 recante modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la **tutela della sicurezza del personale scolastico**.

Il relatore, sen. Marti (LSP), ha illustrato il testo, sottolineando l'importanza di contrastare i gravi episodi che hanno danneggiato l'autorevolezza degli insegnanti e il principio del rispetto per la persona. Il provvedimento si articola su due fronti: uno di monitoraggio e sensibilizzazione e l'altro di intervento penalistico-sanzionatorio. L'articolo 1 istituisce l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico, incaricato di analizzare segnalazioni di violenza e promuovere iniziative preventive. L'articolo 2 affida al Ministro dell'istruzione l'incarico di promuovere iniziative di sensibilizzazione sull'importanza del rispetto per il lavoro del personale scolastico mentre l'articolo 3 istituisce la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scola-





stico. Gli articoli 4, 5 e 6 prevedono inasprimenti delle pene per atti di violenza o minaccia contro il personale scolastico. Infine, l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria. L'Assemblea ha **approvato definitivamente** il ddl n. 931 recante disposizioni per la **promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo**.

Il relatore, sen. Bergesio (LSP), ha illustrato il provvedimento, che si compone di 13 articoli suddivisi in cinque Capi, sottolineando l'importanza di affrontare le difficoltà che i giovani imprenditori agricoli incontrano nell'insediamento e nella permanenza nel settore attraverso misure concrete, tra cui l'istituzione di un fondo per il primo insediamento dei giovani, agevolazioni fiscali, crediti d'imposta per la formazione e la partecipazione ai corsi, nonché l'istituzione di un osservatorio nazionale per l'imprenditoria giovanile in agricoltura: misure fondamentali per garantire la sostenibilità e la competitività del settore primario, oltre a favorire il ricambio generazionale.

Il Vice Presidente Centinaio ha reso comunicazioni, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 1020: modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

29  
02  
24

### 165<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

La mattinata è dedicata al **sindacato ispettivo**.

Il Sottosegretario al Ministero delle imprese e del made in Italy Fausta Bergamotto ha risposto alle seguenti interrogazioni

(**3-00848**, sen. Martella (PD) e altri) sulla salvaguardia degli stabilimenti ex Ilva e delle aziende dell'indotto: il Governo è intervenuto per garantire la continuità produttiva; si mira a rilanciare la produzione e attrarre nuovi investitori attraverso la nomina di un commissario e l'assegnazione di un prestito ponte di 320 milioni di euro. In replica, il sen. Misiani (PD) ha ribadito la situazione drammatica e la necessità di affrontare urgentemente il futuro degli impianti.

(**3-00896**, sen. Anna Bilotti (M5S)) sulla crisi dell'azienda FOS di Battipaglia e sulla filiera dei cavi in fibra ottica: il Ministero ha convocato un tavolo di confronto il 15 febbraio con azienda, rappresentanti regionali e sindacati, confermando l'intenzione del gruppo proprietario di non produrre più fibra ottica a Battipaglia; attualmente sono in corso tre



## segue dal parlamento

interlocuzioni con possibili investitori per il rilancio del sito. La sen. Bilotti ha espresso delusione per il mancato intervento tempestivo del Governo nel proteggere un'azienda strategica e nel garantire certezze ai lavoratori.

Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi ha risposto alle seguenti interrogazioni (**3-00286**, sen. Martella (PD)) sull'utilizzo dell'ex villaggio ENI di Borca di Cadore (Belluno) per ospitare gli atleti delle olimpiadi Milano-Cortina 2026, sottolineando le problematiche ambientali, geologiche e logistiche che ne compromettono l'effettiva praticabilità. La scelta della cabina di regia di escludere questa opzione è stata motivata da una valutazione ponderata e completa di tutti gli aspetti coinvolti. In replica, l'interrogante ha reiterato la richiesta di un approccio più attento alla sostenibilità economica, sociale e ambientale per le olimpiadi invernali.

(**3-00631**, sen. Delrio (PD) e altri) sul sostegno ai corpi civili di pace composti da giovani volontari, il Ministro Abodi ha evidenziato la sperimentazione triennale con la partecipazione di circa 350 volontari e proposto la valorizzazione dell'esperienza e la sua stabilizzazione, annunciando l'avvio di un'iniziativa, che opererebbe in aree di conflitto a rischio o post-conflitto, capitalizzando l'esperienza dei corpi civili di pace e senza richiedere modifiche alla normativa primaria. L'interrogante ha evidenziato il sostegno bipartisan per questa iniziativa, sostenendo che la pace richiede investimenti e formazione dei giovani. (**3-00742**, sen. Fina (PD)) sulle compensazioni agli impianti natatori in relazione agli aumenti del costo dell'energia, richiamando i contributi a fondo perduto erogati nel 2022 e nel 2023 e menzionando il sostegno generale al mondo del dilettantismo sportivo e l'importanza sociale degli impianti sportivi come luoghi di aggregazione e inclusione. L'interrogante ha criticato il ritardo nell'erogazione dei contributi e sottolineato la necessità di un piano organico per affrontare le problematiche del settore.

**Il Sottosegretario al Ministero dell'interno Wanda Ferro** ha risposto alle seguenti interrogazioni:

(**3-00455**, sen. Anna Rossomando (PD)) sulla carenza di organico nel tribunale di Ivrea (Torino), richiamando l'attività di reclutamento per colmare la scopertura di personale amministrativo a livello nazionale e le misure per affrontare la situazione, tra cui la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato e l'esame di una riforma della geografia giudiziaria per ottimizzare l'efficienza del sistema giudiziario. Parzialmente soddisfatta l'interrogante, che ha ribadito l'inadeguatezza delle risorse rispetto a compe-



tenze e attribuzioni del suddetto tribunale.

**Il Sottosegretario Ferro** ha infine risposto all'interrogazione (3-00779, sen. Mirabelli (PD) e altri), sull'attuazione del circuito di media sicurezza in carcere, evidenziando gli sforzi del Ministero della giustizia nel promuovere progetti formativi e lavorativi per i detenuti, in linea con le finalità rieducative della pena e richiamando il ruolo cruciale delle risorse economiche assegnate al DAP per queste attività. In replica, il sen. Verini (PD) ha riscontrato il divario tra le intenzioni dichiarate e la realtà, rimarcando il drammatico sovraffollamento nelle carceri, i casi di suicidio e il collasso delle strutture minorili.

**Alle ore 15 il Ministro dell'interno Piantedosi** ha reso un'**informativa sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e a Firenze**. Il Ministro ha difeso il diritto alla protesta pacifica, ma ha condannato fermamente il contatto fisico con i minorenni durante le manifestazioni; ha sottolineato il rispetto dovuto alle forze di polizia e respinto ogni tentativo di strumentalizzazione politica del loro lavoro. Ha quindi fornito dettagli sugli eventi, evidenziando violazioni della legge da parte dei manifestanti e gli sforzi della Polizia per mantenere l'ordine. Ha respinto ogni accusa di restrizione delle libertà di espressione, affermando che la gestione delle manifestazioni è improntata all'equilibrio e alla professionalità, senza indicazioni politiche sul campo. Ha anche evidenziato l'importanza del dialogo con le organizzazioni sindacali e la trasparenza nelle indagini; ha ringraziato il Presidente della Repubblica per il sostegno alle forze di polizia e annunciato misure per potenziare il sistema di sicurezza pubblica, inclusi nuovi finanziamenti e assunzioni. Il Ministro ha concluso invitando alla moderazione e al senso di responsabilità da parte di tutte le forze politiche, per evitare l'inasprimento dei toni e lo scontro sociale, ribadendo l'importanza della saggezza e dell'equilibrio istituzionale per affrontare le sfide attuali.

Al **dibattito** hanno preso parte i sen. Lombardo (Misto-Az), che ha esortato il Ministro ad assumersi la responsabilità politica anziché limitarsi a esprimere stati emotivi; Micaela Biancofiore (Cd'I), che ha condannato l'attacco agli agenti da parte degli anarchici e criticato la gogna mediatica verso le Forze dell'ordine; Spagnoli (Aut), che ha rilevato un arretramento nella strategia adottata rispetto alla gestione delle manifestazioni dopo il G8 di Genova; Paita (IV), che ha espresso preoccupazione per la polarizzazione del dibattito politico, sostenendo una posizione di equilibrio per evitare ulteriori radicalizzazioni; De Cristofaro (Misto-AVS), che ha mosso una forte critica nei confronti dell'uso



## segue dal parlamento

sproporzionato della forza da parte delle Forze dell'ordine durante le manifestazioni, proponendo l'introduzione di numeri identificativi e body cam; Licia Ronzulli (FI-BP), che ha sostenuto il valore non negoziabile del rispetto per le Forze dell'ordine, espresso fiducia nelle indagini e criticato il doppiopesismo e l'idea che il cambio di Governo possa giustificare violenze da parte della Polizia; Patuanelli (M5S), che ha disapprovato l'intervento tardivo e, a suo avviso, imbarazzante della Presidente del Consiglio, invitando il Governo a un approccio più inclusivo e unitario anziché alimentare divisioni nel Paese; Stefania Pucciarelli (LSP), che ha condannato il clima di veleno e sospetto che circonda le Forze dell'ordine, ritenendo che gli attacchi nei loro confronti mettano a rischio la sicurezza di tutti; Ylenia Zambito (PD), secondo cui il Governo ha fallito nel fronteggiare la situazione: non in modo deciso, ma preferendo cercare giustificazioni o addirittura diffondere notizie false; Lisei (FdI), che ha accusato l'opposizione di fomentare le tensioni sociali: il clima che si sta diffondendo nel Paese danneggia sia le Forze dell'ordine che i cittadini ed è necessario assumersi la responsabilità delle proprie azioni. [🔵](#)



### CAMERA – AULA

28  
02  
24

#### 252<sup>A</sup> SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di mercoledì 28 febbraio l'Assemblea ha approvato la proposta di legge: Legge quadro in materia di interporti (C. 703-A).

Nella parte antimeridiana della seduta la Camera ha approvato in via definitiva l'istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (C. 1306).

Alle ore 15 ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata.

Alla ripresa pomeridiana della seduta il Vicepresidente della Camera Giorgio Mulè ha ricordato la figura di Ugo Intini, recentemente scomparso. L'Assemblea ha osservato un minuto di silenzio. È seguito un breve dibattito cui ha preso parte un rappresentante per gruppo.

Successivamente ha avuto luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata sui seguenti argomenti:

- Iniziative in ordine all'adozione di un piano di sviluppo dell'industria bellica italiana al fine di intensificare il supporto all'Ucraina, nel quadro degli aiuti europei (Richetti - AZ-PER-RE);
- Iniziative volte a scongiurare un aumento delle spese militari per favorire interventi per la transizione ecologica e a sostegno delle componenti più fragili della società (Zaratti - AVS);
- Chiarimenti in merito all'Accordo di cooperazione in materia di sicurezza tra Italia e Ucraina firmato a Kiev il 24 febbraio 2024 (Pellegrini - M5S);
- Iniziative di competenza volte ad estendere al personale medico gli incentivi fiscali previsti per il rimpatrio di docenti e ricercatori, al fine di sopperire alla grave carenza di personale (Patriarca - FI-PPE);
- Iniziative di competenza volte al superamento delle permanenti criticità nel contenimento della brucellosi e della tubercolosi bovina e bufalina nel Sud Italia (Zinzi - LEGA); Iniziative urgenti volte a stanziare risorse e ad acquisire l'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome al fine di una effettiva attuazione della legge delega in materia di politiche in favore delle persone anziane (Faraone - IV-C-RE);



## segue dal parlamento

- Chiarimenti in ordine all'annunciata revisione del divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali di cui alla legge n. 172 del 2023 (Della Vedova - Misto+Europa); Iniziative di competenza volte ad una revisione della Pac in sede europea per una maggiore tutela degli agricoltori italiani (Lupi - NM(N-C-U-I)-M);
- Iniziative di competenza volte alla tutela delle imprese del comparto agricolo, anche attraverso un pieno coinvolgimento del Parlamento nella definizione delle scelte relative alla nuova Pac (Vaccari - PD-IDP);
- Iniziative a sostegno del comparto della pesca e dell'acquacoltura (Foti - FDI).

Per il Governo sono intervenuti: il Ministro della Difesa, Guido Crosetto; il Ministro della Salute, Orazio Schillaci; il Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida

29  
02  
24

### 253<sup>A</sup> SEDUTA PUBBLICA

Nella seduta di giovedì 29 febbraio la Camera ha esaminato le mozioni in materia di sindrome fibromialgica e ha approvato le mozioni:

- Boschi ed altri n. 1-00241, riformulata;
- Girelli ed altri n. 1-00242, riformulata;
- Sergio Costa ed altri n. 1-00243, riformulata;
- Bonetti ed altri n. 1-00251, riformulata;
- Ciancitto, Lazzarini, Benigni, Brambilla ed altri n. 1-00252
- Zanella ed altri n. 1-00254, riformulata. ([vedi allegato](#)).

Successivamente il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha reso all'Assemblea una informativa urgente del Governo sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e Firenze. È seguito un dibattito cui ha partecipato un oratore per gruppo.

Nel corso della seduta il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha reso all'Assemblea una informativa urgente del Governo sui fatti avvenuti in occasione di manifestazioni pubbliche recentemente svoltesi a Pisa e Firenze. È seguito un dibattito cui ha partecipato un oratore per gruppo

## segue dal parlamento



01 254^ SEDUTA PUBBLICA

03

24

Nella seduta di venerdì 1 marzo si sono svolte le seguenti discussioni generali: disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (C. 1658-A); disegno di legge riguardante interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (C. 1435-A). [🔗](#)



# SAFETY CONFSAL

## Salute e Sicurezza sul Lavoro

# IL DECALOGO DELLA SICUREZZA PER LA PREVENZIONE PARTECIPATA

I numeri parlano e ci dicono che gli infortuni e le malattie professionali continuano a crescere. Il Paese soffre quotidianamente, in termini di morti e dolore, una piaga che non si riesce ancora a debellare che produce un costo annuale stimato del 6,3% del PIL. La Confsal, a valle di un impegno ormai pluriennale sugli aspetti della safety, ha condensato le proprie proposte in un decalogo che è stato reso pubblico a Bologna in occasione del Salone di Ambiente e Lavoro, principale Fiera nazionale della salute e della sicurezza sul lavoro e che, aggiornato e integrato, è stato proposto al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in occasione del primo incontro con le Parti Sociali convocato al Ministero il 12 gennaio 2023.

## Proponiamo di

1

**Creare un'Agenzia o Polo nazionale**, quale soggetto **unico** deputato a coordinare prevenzione e vigilanza, informazione e formazione, assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

2

**Educare le nuove generazioni alla cultura della sicurezza** inserendo nei programmi didattici della scuola secondaria "La salute e sicurezza del lavoro" come disciplina scolastica obbligatoria

3

**Diffondere una "prevenzione partecipata"** con il coinvolgimento attivo di tutti i lavoratori, mettendo la loro partecipazione al centro dell'azione di prevenzione unitamente a tutti gli attori coinvolti nel sistema di prevenzione

4

**Promuovere la diffusione di MOG-SGSL - Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza del Lavoro** - incentivandone economicamente l'adozione da parte delle aziende, tramite il credito di imposta e/o l'esenzione temporanea dal contributo INAIL

5

**Favorire l'instaurarsi di un rapporto di cooperazione e collaborazione** tra gli organi di vigilanza dello stato e le aziende, dando a esse la possibilità di verificare preventivamente la propria situazione effettiva sul rispetto delle norme sulla sicurezza, per poter così rimediare alle difformità rilevate

6

**Incrementare fortemente l'organico degli ispettori tecnici per la sicurezza sul lavoro** in modo che la vigilanza sull'applicazione della normativa abbia anche una funzione preventiva; assumendo a tal fine migliaia di giovani qualificati con adeguata preparazione nel campo ingegneristico, tecnico e scientifico

7

**Potenziare e migliorare la formazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza - RLS** - per ridurre il disequilibrio che si riscontra nella preparazione tecnica dei RLS rispetto alle altre figure aziendali impegnate nel sistema di prevenzione e protezione

8

**Garantire qualità ed efficacia alla preparazione delle principali figure di sistema**, dando applicazione sollecita e concreta alle modifiche normative previste dal D.L. 146/2021 (Legge 215/2021), per realizzare i cambiamenti previsti nell'ambito della formazione

9

**Potenziare il sostegno alle iniziative di prevenzione tramite la formazione, l'informazione e la consulenza** attraverso maggiori investimenti da parte dell'Inail rispetto a quelli che attualmente mette a disposizione del tessuto produttivo del Paese

10

**Incrementare le risorse per la ricerca scientifica "prevenzionale" su infortuni e rischi emergenti**, tramite l'Inail, le Università e gli altri Enti di ricerca, assicurando che i risultati dei progetti completati vengano resi più agevolmente accessibili per il trasferimento al mondo produttivo e alle Parti Sociali



## Firma la petizione!

[https://bit.ly/decalogo\\_safety\\_confisal](https://bit.ly/decalogo_safety_confisal)

## #FRONTE DEL LAVORO